

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 febbraio 1995

Causa T-535/93

F
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Dipendenti — Assunzione — Rifiuto di assunzione per inidoneità fisica —
Diritti della difesa — Errore manifesto di valutazione»

Testo completo in francese II - 163

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio di non assumere il ricorrente per mancanza di idoneità fisica ad esercitare le mansioni di dattilografo.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente risultava vincitore di un concorso generale inteso alla costituzione di un elenco di riserva di dattilografi. Invitato a sottoporsi alla visita medica di assunzione, egli presentava una relazione medica redatta nel 1992 alla sua uscita dall'ospedale. Questa relazione attestava che un condrosarcoma di grado II gli era

stato diagnosticato alla scapola destra e gli era stato asportato totalmente. Dopo aver trasmesso questa relazione per un parere ad un istituto specializzato, il medico di fiducia del Consiglio emetteva un parere di inidoneità fisica.

Il ricorrente adiva la commissione medica, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, e le sottoponeva una relazione proveniente dal suo medico curante, le cui conclusioni differivano da quelle del medico di fiducia. Nella sua riunione la commissione medica invitava il ricorrente ad un esercizio di dattilografia al fine di valutare la sua mobilità e la sua posizione. Essa emetteva quindi il suo parere, che confermava quello del medico di fiducia.

Il ricorrente chiedeva allora al Consiglio che gli fossero precisati gli elementi scientifici obiettivi sui quali la commissione medica si era basata. Il medico di fiducia informava il medico curante del fatto che questa commissione si era basata sul rischio evolutivo e sui postumi operatori impeditivi per le mansioni di dattilografo previste dal posto in oggetto, che comportavano un lavoro di battitura quasi continuo.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa

a) *Sull'illegittimità dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, relativo alla composizione e al funzionamento della commissione medica*

I diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario assicura il rispetto. Nell'assicurare la tutela di questi diritti il Tribunale s'ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, e a questo proposito la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo riveste un particolare significato (punto 32).

Riferimento: Corte 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione (Racc. pag. 491, punto 13); Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 18); Corte 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19); Corte 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925)

L'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, fatto valere dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, si applica solo ai tribunali e non ad una commissione medica, la quale, come nella fattispecie, si presenta come un organismo d'appello che ha il compito, nell'ambito del procedimento amministrativo di nomina, di dare, successivamente al medico di fiducia dell'istituzione, un parere puramente medico (punto 35).

In ogni caso, in considerazione del rispetto dei diritti della difesa del candidato ad un posto, la composizione della commissione medica, di cui non fa parte il medico che ha emesso il parere iniziale di inidoneità e che non è esclusivamente composta da medici dell'istituzione di cui trattasi, e le sue modalità di funzionamento, tra cui l'informazione dell'interessato per il tramite del suo medico curante, la presentazione di un parere da parte di un medico di sua scelta, la possibilità di procedere ad esami complementari e di raccogliere il parere di specialisti, sono tali da assicurare un esame completo e imparziale della situazione di questo candidato (punti 35-36).

Riferimento: Corte 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione (Racc. pag. 897); Tribunale 18 settembre 1992, cause riunite T-121/89 e T-13/90, X/Commissione (Racc. pag. II-2195); Tribunale 14 aprile 1994, causa T-10/93, A/Commissione (Racc. pag. II-179, punti 23-27)

b) Sulla violazione dell'obbligo dell'istituzione di comunicare al ricorrente, nonché al suo medico curante, le informazioni pertinenti relative ai motivi di inidoneità

L'obbligo di motivazione di un rifiuto di assunzione di un candidato ad un posto per inidoneità fisica deve conciliarsi con le necessità del segreto medico. Ciò avviene tramite la facoltà, riconosciuta all'interessato, di chiedere e di ottenere che i motivi di inidoneità siano comunicati al medico curante di sua scelta, affinché questi sia in grado di fornirgli chiarimenti circa la possibilità di contestare i motivi del rifiuto di assumerlo (punto 37).

Riferimento: Corte 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Racc. pag. 1971); Mollet/Commissione, citata; Corte 10 giugno 1980, causa 155/78, Sig.na M./Commissione (Racc. pag. 1797); X/Commissione, citata; A/Commissione, citata

Nella fattispecie, il Consiglio non è venuto meno al suo obbligo di comunicare al ricorrente e al suo medico curante tutte le informazioni pertinenti relative ai motivi sui quali erano basati i pareri di inidoneità (punto 40).

c) Sulla violazione dell'asserito obbligo, per l'istituzione, di informare il ricorrente della portata dell'art. 33 dello Statuto

Il Consiglio non è venuto meno al suo dovere di assistenza e di sana amministrazione nei confronti del ricorrente, poiché gli ha fornito chiarimenti circa i passi da intraprendere al fine di tutelare i suoi diritti e poiché l'art. 33 dello Statuto non obbliga l'istituzione ad informare un candidato di tutte le implicazioni del procedimento di cui trattasi (punto 42).

Sul secondo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione

Il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione a quella dei medici e, in particolare, a quella della commissione medica, valutazione che deve quindi essere considerata definitiva quando è intervenuta in condizioni regolari. Tuttavia, spetta ad esso, nell'ambito del suo sindacato giurisdizionale, verificare se la procedura di assunzione si sia svolta legittimamente e, più in particolare, esaminare se la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, con cui si rifiuta l'assunzione di un candidato a causa di un'inidoneità fisica, si basi su un parere medico motivato, dal quale risulti un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che esso contiene e la conclusione alla quale perviene (punto 50).

Riferimento: A/Commissione, citata; Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Racc. pag. II-481)

Il Tribunale ritiene che nella fattispecie sia dal parere emesso dal medico di fiducia dell'istituzione sia da quello della commissione medica risulta un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che tali pareri contengono e la conclusione alla quale pervengono. In particolare, il parere della commissione medica non è

viziato da alcun errore di valutazione per il solo fatto che non condivide il parere del medico curante del ricorrente. Si tratta infatti di una divergenza tra diverse valutazioni di ordine strettamente medico che è stata risolta da detta commissione, la quale ha come compito statutario quello di verificare la fondatezza del parere medico emesso dal medico di fiducia dell'istituzione (punti 51-54).

Sulle spese

Durante la fase amministrativa del procedimento, il Consiglio, anche se non ha violato alcuna norma di procedura, ha svolto un ruolo importante nella decisione del signor F di presentare il ricorso. Inoltre, durante la fase contenziosa del procedimento, a seguito di una domanda del Tribunale che lo invitava a presentare la relazione della commissione medica, il Consiglio ha depositato una relazione, già presentata dal ricorrente, e non il verbale della riunione di detta commissione, mentre era chiaro che il Tribunale voleva che fosse versata al fascicolo la relazione che indicava i motivi del parere emesso dalla commissione. L'esistenza del verbale è stata rivelata solo nel corso della prima udienza. Si è dovuto quindi riaprire la fase orale del procedimento. Per tutti questi motivi il convenuto è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente (punti 58-60).

Infine, dato che il comportamento del Consiglio ha influenzato anche l'interveniente nella sua decisione di intervenire nonché nell'atteggiamento che esso ha adottato durante la presente procedura, il Consiglio è condannato a pagare la metà delle spese di tale parte (punto 61).

Dispositivo:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) Il convenuto sopporterà le proprie spese, quelle del ricorrente nonché la metà delle spese dell'interveniente.**
- 3) L'interveniente sopporterà la metà delle sue spese.**